

NOTA

Orientamenti dell’Autorità bancaria europea (*European Banking Authority, EBA*) sui clienti connessi ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 39), del regolamento (UE) n. 575/2013

La Banca d’Italia ha dichiarato all’Autorità bancaria europea l’intenzione di conformarsi entro il 31 dicembre 2019 agli Orientamenti (EBA/GL/2017/15) sui clienti connessi ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 39), del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR).

Questo articolo rileva ai fini della disciplina delle grandi esposizioni (parte quarta del CRR), del rischio di credito (articolo 123(c) e 147(5)(a)(ii)), del rischio di liquidità (articolo 428 (1)(g)(ii), del “fattore di sostegno” alle piccole e medie imprese (articolo 501(2)(c)) e in tutti gli altri casi in cui viene utilizzata la definizione di “gruppo di clienti connessi”.

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 39), le banche e le SIM sono tenute a considerare che due o più clienti costituiscono un insieme unitario sotto il profilo del rischio quando sono legati da un legame di controllo o di dipendenza economica. Gli Orientamenti in esame precisano i casi in cui ricorrono queste tipologie di connessione e forniscono, a tal fine, una serie di esemplificazioni.

La presente nota della Banca d’Italia dà attuazione agli Orientamenti dell’EBA, che assumono valore di orientamenti di vigilanza secondo quanto illustrato nella [Comunicazione sulle modalità attraverso le quali la Banca d’Italia si conforma agli Orientamenti e alle Raccomandazioni delle Autorità europee di vigilanza](#).

Questi Orientamenti si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2019 alle banche e alle SIM, che compiono ogni sforzo per conformarvisi, secondo quanto disposto dall’articolo 16 del Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità bancaria europea.